



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 35.2023**

**Seregno, 11 dicembre 2023**

### **BENEFIT DIPENDENTI 2023 FINO A 3.000 EURO**

Il Decreto Lavoro<sup>1</sup>, limitatamente al periodo d'imposta 2023 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 51, terzo comma, del TUIR, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico per i quali continua ad applicarsi la soglia dei 258,23 euro.

L'Agenzia delle entrate<sup>2</sup> ha fornito i chiarimenti in merito all'applicazione della descritta disciplina.

#### **Ambito soggettivo**

Da un punto di vista soggettivo, l'esenzione prevista dal Decreto lavoro è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) imprenditori, professionisti ed enti non commerciali. Questi soggetti possono assegnare fringe benefit e anticipare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche, deducendo dal reddito in maniera integrale il costo sostenuto.

Sempre in relazione all'ambito soggettivo, il Decreto lavoro fa riferimento ai "lavoratori dipendenti". L'Agenzia delle Entrate con la circolare citata, ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione contenuta nell'art. 40 sono

---

<sup>1</sup> Decreto legge | 4 maggio 2023 | n. 48 – Convertito in L. 03.07.2023, n. 85 con decorrenza dal 04.07.2023.

Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Articolo 40

---

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44. (1)

<sup>2</sup> Circolare n. 23 del 01.08.2023



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

individuati nei titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co, lavoro a progetto, amministratori, stagisti, etc.).

Tuttavia, come già ricordato, il “Decreto Lavoro” limita la platea di lavoratori beneficiari di beni, servizi e somme esenti fino a 3.000 euro annui **ai dipendenti con figli a carico**.

Si tratta di figli che possiedono un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Per tutti i lavoratori che non ricadano in questa categoria, la soglia di esenzione dei fringe benefit resta di 258,23 euro; senza possibilità di rimborso di somme per il pagamento delle utenze domestiche.

### **Ambito oggettivo: benefit ammissibili**

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’esenzione prevista dal Decreto lavoro, possono rientrare i fringe benefit assegnati al dipendente nonché, alla luce del richiamo operato dall’art. 40 del Decreto lavoro alla disciplina generale prevista dell’art. 51, comma 3, TUIR, al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12, TUIR<sup>3</sup>. Occorre coordinarsi con lo Studio paghe per la corretta applicazione dell’agevolazione.

Il Decreto lavoro continua a consentire al datore di lavoro di assegnare, nel 2023, ai propri dipendenti, fino alla soglia di esenzione di 3.000 euro annui:

- **beni e servizi in natura** (e tra questi ad esempio dare la possibilità ai dipendenti con figli a carico di richiedere buoni acquisto (presso supermercati); bisogna inoltre precisare che la cessione dei buoni acquisto effettuata dall’emittente a favore del libero professionista o dell’imprenditore individuale, il quale, a sua volta, lo attribuisce al proprio dipendente, non assume rilevanza ai fini dell’IVA. Difatti, la circolazione del buono acquisto non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi (art. 6-quater, D.P.R. n. 633 del 1972). È escluso dalla prassi (Risp. n. 338/2020) il diritto del datore di lavoro alla detrazione dell’IVA assolta a monte, ossia per l’acquisto dei buoni erogati gratuitamente ai propri dipendenti e collaboratori, in quanto tali costi non avrebbero un nesso con il complesso delle attività economiche del professionista, risolvendosi nell’acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze lavorative dello stesso.
- **somme di denaro**, che potranno essere utilizzate dai lavoratori beneficiari per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (bonus bollette). Il regime di esenzione riguarda le bollette riferite a immobili a uso abitativo, posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai familiari. Quanto alle corrette modalità di erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche, al datore di lavoro sono imposti specifici oneri documentali, dovendo acquisire e conservare idonea documentazione attestante che le somme erogate o rimborsate sono state impiegate dal dipendente o dai familiari per lo scopo prefissato.

---

<sup>3</sup> Vedi anche Circolare n. 35/2022



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Durata della misura e superamento del limite di esenzione**

Sotto il profilo temporale, la nuova esenzione per i fringe benefit e per il bonus bollette pari a 3.000 euro trova applicazione limitatamente al periodo d'imposta 2023. Pertanto, secondo il principio di cassa allargato, i benefit possono essere assegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2024.

In caso di attribuzione mediante voucher di acquisto, a rilevare sarebbe il momento di assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in periodi d'imposta successivi al 2023 (Circ. 5/2018).

In caso di superamento del limite di 3.000 euro, di cui all'art. 40 del Decreto lavoro, tale disposizione ha espressamente previsto (confermando la Circ. n. 35/2022) la tassazione integrale dei valori assegnati al lavoratore, in applicazione del regime ordinario di cui all'art. 51, comma 3, ultima parte del terzo periodo, TUIR. L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l'obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.

### **Bonus dipendenti 3000 euro e bonus carburante**

In base alle già citate circolari il regime di esenzione dei fringe benefit e del bonus bollette fino a 3.000 euro annui per lavoratore, purché con figli a carico, previsto dal Decreto lavoro potrebbe considerarsi cumulabile con il cosiddetto "bonus carburante".

Per questa ultima agevolazione sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, ecc.)

Il Decreto Carburanti <sup>4</sup> ha prorogato al 2023 l'esenzione di 200 euro annui prevista per il bonus carburante, specificando, tuttavia, che nell'attuale periodo d'imposta tale esenzione produce **effetti solo ai fini fiscali e non anche contributivi**.

I beni e i servizi erogabili nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente, quindi, possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro annui per i dipendenti con figli a carico o di 458,23 euro annui per i dipendenti senza figli a carico. Di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e il residuo per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina e, purché si ricada nel campo di applicazione dell'art.40 del Decreto lavoro, l'erogazione o il rimborso di somme per il pagamento delle bollette).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

---

<sup>4</sup> Decreto legge | 14 gennaio 2023 | n. 5 – Convertito in L. 10.03.2023, n. 23 con decorrenza dal 16.03.2023.  
Articolo 1

---

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.